



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art.1. (Composizione del Consiglio Accademico)

1. Come previsto dall'articolo 17 dello Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi", il Consiglio Accademico è composto da sette membri:
 - a) il Direttore dell'Istituto (di seguito denominato Presidente) che lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) quattro docenti eletti dal corpo docente;
 - c) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
2. Il Consiglio Accademico è costituito con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.2. (Competenze)

1. Il Consiglio Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca dell'Istituzione; promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'Alta Formazione Artistica e Musicale, con Università, Istituzioni scolastiche pubbliche e privati e centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive.
2. Spetta in particolare al Consiglio Accademico:
 - a) determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, e valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei docenti;
 - b) assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) deliberare, in conformità con i criteri generali fissati dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99 il Regolamento didattico dell'Istituzione ed il Regolamento degli studenti sentita la Consulta degli Studenti;
 - e) esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7 – lett. E) della legge 508/99;
 - f) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal D.P.R. 132/2003 al Consiglio di Amministrazione.

Art.3. (Convocazione)

1. Il Consiglio Accademico si riunisce, almeno ogni due mesi in seguito alla convocazione del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno tre dei suoi componenti; in tal caso il Presidente è tenuto alla convocazione ed allo svolgimento della seduta entro sette giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
2. La convocazione è disposta dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta ed è notificata ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data della seduta.
3. L'avviso di convocazione è, di norma, inviato per posta elettronica dalla segreteria didattica ed affisso all'albo dell'Istituto. In mancanza di riscontro i Consiglieri sono avvisati telefonicamente dell'avvenuta convocazione.
4. In casi di urgenza motivata il Direttore può convocare il Consiglio prima del termine di sette giorni purché entro le 24 ore precedenti l'ora fissata per la seduta.
5. La mancata convocazione, nei tempi previsti, anche di un solo componente rende nulla la seduta, salvo che il componente accetti comunque di partecipare.



Art.4. (Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è definito dal Presidente e contiene l'elenco degli argomenti in discussione. Ogni singolo componente può formulare richiesta scritta e motivata di inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno deve sempre contenere la voce "Varie ed eventuali", nel cui ambito è possibile, previa richiesta verbale, l'inserimento di argomenti, la messa in discussione e deliberazione dei quali sono subordinate all'approvazione del Consiglio Accademico.
3. In apertura di seduta il Presidente può effettuare le comunicazioni che ritiene opportune all'organo collegiale. Il Consiglio può ritenere opportuno far seguire alle comunicazioni una breve discussione, senza delibera.
4. L'ordine del giorno viene esaurito di norma nel corso di una riunione; qualora ciò risulti impossibile, viene immediatamente concordata la data di aggiornamento della seduta.

Art.5. (Validità delle riunioni e delle deliberazioni)

1. L'adunanza del Consiglio è valida se interviene la maggioranza (metà più uno) dei componenti, incluso il Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Direttore il Consiglio è presieduto dal Vice Direttore.
3. Il Consiglio Accademico assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
4. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dovrà essere posta a disposizione dei Consiglieri di norma almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione ordinaria del Consiglio Accademico.
5. Eventuali integrazioni della documentazione, così come quella relativa alle convocazioni d'urgenza, sono messe a disposizione presso la segreteria didattica e comunque rese disponibili in tempo utile prima della riunione.
6. In caso di necessità di indifferibile urgenza il Presidente assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico, verificando in via straordinaria l'approvazione del Consiglio contattando per via telematica o telefonica i singoli componenti. I provvedimenti di cui sopra sono ratificati nella successiva seduta, altrimenti decadono.

Art.6 (Incompatibilità)

1. Non è consentita la partecipazione al voto ai componenti del Consiglio Accademico nel caso di argomenti riguardanti aspetti economici o di carriera personali o che riguardino parenti o affini entro il quarto grado; in tal caso gli stessi si allontanano dalla sala di riunione al momento della votazione e non sono computati nel quorum per la validità della deliberazione.

Art.7. (Partecipazioni di esterni alle sedute)

1. Il Presidente, anche su richiesta dei Consiglieri può consentire l'intervento alla seduta di esperti, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Essi si allontanano al momento della votazione.

Art.8. (Gruppi di lavoro)

1. Il Consiglio Accademico può costituire, in qualsiasi momento, appositi gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche materie e/o per la definizione di specifiche problematiche di competenza del Consiglio Accademico medesimo, individuandone la composizione e stabilendo il limite di tempo entro il quale il mandato loro affidato deve essere portato a termine.

Art.9. (Segretario e verbalizzante delle riunioni)



1. Il Presidente designa il Segretario del Consiglio, anche tra il personale della segreteria didattica ed amministrativa; in caso di assenza del Segretario il Presidente nomina seduta stante il Segretario supplente per la riunione stessa.
2. Il Segretario ha il compito di predisporre la documentazione, redigere il verbale delle riunioni e di curare, d'intesa con il Presidente, l'esecutività delle delibere assunte.
3. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati al termine della seduta, o entro sette giorni dalla seduta e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
4. Le deliberazioni sono riportate con numero progressivo sul registro delle deliberazioni del Consiglio Accademico.
5. Il verbale deve contenere:
 - gli estremi della convocazione;
 - luogo, data ed ora della seduta;
 - l'ordine del giorno;
 - il nome e cognome dei componenti presenti e di quelli assenti alla seduta;
 - l'indicazione del Segretario verbalizzante;
 - l'orario di entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;
 - l'orario di uscita dei componenti che si allontanino definitivamente dal luogo della riunione;
 - le deliberazioni assunte dal Consiglio Accademico, con indicazione sintetica della relazione del Presidente, delle premesse e della discussione;
 - le dichiarazioni di voto, dettate o redatte per iscritto, lette in assemblea e consegnate al Segretario verbalizzante seduta stante;
 - le modalità e gli esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;
 - l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari (in caso di votazione palese);
 - l'indicazione nominativa di coloro i quali, per ragioni di incompatibilità, si siano allontanati dal luogo di riunione;
 - se deliberata, l'immediata esecutività.

Art.10 (Pubblicità del verbale)

1. I verbali approvati sono conservati presso la segreteria didattica e messi a disposizione in un'area riservata del sito internet dell'Istituto.
2. Il registro delle deliberazioni è disponibile on line sul sito dell'Istituto e presso la Segreteria Didattica.

Art.11 (Modifiche)

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza dal Consiglio Accademico e comunicate al Consiglio di Amministrazione.

Art.12 (Efficacia)

1. Il presente Regolamento ha efficacia immediata dal momento della sua delibera.

Approvato con delibera del Consiglio Accademico in data 15 novembre 2016 ed inserito al n. 1 del registro delle delibere del Consiglio Accademico

